

Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio

INDICE

- Art. 1 Normativa di riferimento**
- Art. 2 Obiettivi e finalità**
- Art. 3 Soggetti beneficiari dei contributi**
- Art. 4 Interventi ammissibili**
- Art. 5 Spese ammissibili**
- Art. 6 Copertura economica**
- Art. 7 Contenuto della proposta progettuale**
- Art. 8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali**
- Art. 9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità**
- Art. 10 Valutazione tecnica e concessione del contributo**
- Art. 11 Modalità di erogazione del contributo**
- Art. 12 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari**
- Art. 13 Modalità di rendicontazione, riduzioni e revoche**
- Art. 14 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti**
- Art. 15 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo**
- Art. 16 Informativa ai sensi del codice di protezione dei dati personali**
- Art. 17 Regime di aiuto**

Art. 18 Informazioni sul procedimento

Art. 1 Normativa di riferimento

La Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 15/2014 art. 10 comma 2 lettera e), al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nell'ambito del territorio regionale, intende sostenere la promozione del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, monumentale e storico del Lazio attraverso attività di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza), utilizzando le risorse assegnate con la D.G.R. n. 101 del 05 marzo 2019.

Il sostegno regionale ai suddetti interventi è concesso ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990.

Art. 2 Obiettivi e finalità

Le iniziative devono essere volte alla valorizzazione dei beni culturali del Lazio attraverso eventi di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza), in grado di rappresentare un richiamo per fruitori esterni e di animare la vita culturale e sociale delle comunità locali, riguardanti:

1. Progetti realizzati negli ambiti territoriali individuati con le deliberazioni di Giunta Regionale nn. 385/2015 e 504/2016 ed in particolare:

- **Le Città d'Etruria**, con riferimento al patrimonio del Sito UNESCO delle Necropoli etrusche di Cerveteri-Tarquinia, del Parco archeologico di Vulci, dei siti di Pirgy e di Veio.
- **Le Ville di Tivoli** (centro storico ed emergenze monumentali con riferimento ai siti UNESCO di Villa Adriana e Villa D'Este, a Villa Gregoriana e al Santuario di Ercole vincitore).
- **Città di Fondazione**, con riferimento ai territori individuati dalla Legge regionale 2001 n 27 quali Città di Fondazione del Lazio.
- **Cammini della spiritualità**, con riferimento ai tratti laziali della Via Francigena, Cammino di Francesco e del Cammino di San Benedetto I percorsi sono consultabili su <http://www.visitlazio.com/giubileo/il-sistema-dei-cammini/>
- **Sistema di Ostia Antica e Fiumicino**
- **Sistema della Via Appia Antica**

Le iniziative devono essere realizzate esclusivamente nei territori dei Comuni elencati nell'allegato 1.1 (ambiti territoriali individuati dalla D.G.R. n. 385/2015 e 504/2016).

2. Progetti realizzati all'interno dei beni accreditati nella **Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico di cui alla determinazione dirigenziale 8 febbraio 2019 n. G01159 ad esclusione di quelli accreditati con riserva.**

Saranno rese inammissibili le istanze o comunque non sarà concedibile o erogabile il contributo per progetti di cui al punto 2 ove gli stessi riguardassero interventi di valorizzazione da attuare all'interno dei beni che dovessero essere dichiarati decaduti dalla Rete ad esito dell'istruttoria di cui alla determinazione dirigenziale 30 Aprile 2019 n. G05228 con la quale è stato avviato il rinnovo complessivo della rete.

I beni ammessi ai fini del presente avviso sono esclusivamente quelli elencati nell'allegato 1.2. Informazioni ulteriori sui suddetti beni sono reperibili nel sito <http://www.retedimorestorichelazio.it/>.

Art. 3 Soggetti beneficiari dei contributi

Possono presentare domanda di contributo i seguenti enti che siano proprietari del bene o in possesso di un titolo di disponibilità all'utilizzo del bene oggetto di valorizzazione situato negli ambiti territoriali di cui all'allegato 1.1 o tra quelli elencati nell'allegato 1.2:

- a) enti locali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- b) enti di Gestione delle aree naturali protette ed organi ed istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali ompetenti in materia;
- c) soggetti giuridici privati (associazioni, fondazioni, società, cooperative, consorzi etc...) ad esclusione delle persone fisiche, con prevalente attività nel settore dello spettacolo dal vivo.

Ogni soggetto può presentare, un'unica candidatura, pena l'inammissibilità.

I soggetti di cui alle lettere a) e b) possono partecipare al presente avviso sia in forma singola sia in partenariato, anche di tipo misto (ad es. enti locali con Enti di Gestione).

I soggetti di cui alla lettera c) possono partecipare al presente avviso sia in forma singola sia in partenariato tra loro.

Nel caso di partecipazione in forma di partenariato il contributo deve essere richiesto dal soggetto capofila il quale coordina tutte le attività progettuali, rappresenta il partenariato nell'ambito dei rapporti con la Regione Lazio ed è l'unico responsabile di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione e rendicontazione del progetto, previsti dal presente Avviso. Il soggetto capofila è il beneficiario effettivo del contributo assegnato ed erogato dalla Regione Lazio. Il soggetto capofila si obbliga a ripartire agli altri soggetti partner il contributo erogato dalla Regione Lazio, sollevando la stessa da qualunque azione possa essere promossa da questi ultimi avente a oggetto la gestione e ripartizione del contributo.

I soggetti partecipanti in forma di partenariato che risulteranno beneficiari di un contributo nell'ambito del presente Avviso, in sede di accettazione dello stesso, dovranno stipulare un apposito Accordo di partenariato secondo il modello che sarà fornito dalla Regione Lazio.

E' ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun soggetto in forma singola o in partenariato. Nel caso di presentazione di più domande in forma singola, ovvero di più domande in partenariato, verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata. In caso di pluralità di domande in forma singola e partenariato verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in forma di partenariato.

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c), devono essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:

- 1) non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio. L'esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata;

I soggetti di cui alla lettera c) devono essere in possesso dei seguenti requisiti aggiuntivi:

- 2) ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", non aver concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi professionali a ex dipendenti della Regione Lazio che, nel triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione, hanno esercitato nei confronti del richiedente poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione stessa.
- 3) costituzione, per atto pubblico o scrittura privata registrata, con un'attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo dal vivo;
- 4) assenza di attività partitiche o iniziative politiche, risultante dall'atto costitutivo e/o dallo statuto;
- 5) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali stati;
- 6) non essere destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da pubbliche amministrazioni ai sensi delle norme vigenti;
- 7) non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio. L'esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata.

Nel caso di partecipazione in forma di partenariato i requisiti sopra elencati devono essere posseduti da tutti i membri del partenariato singolarmente intesi.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo comporterà la non ammissibilità alla fase di valutazione della proposta progettuale. La perdita del requisito intervenuta successivamente alla concessione, ma prima del saldo del contributo, salvo per il requisito di cui al punto 5) comporterà la decadenza dal contributo concesso, con

conseguente recupero dell'acconto eventualmente già erogato.

Sono esclusi dal presente avviso:

- le fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all'articolo 7 della l.r. 15/2014;
- le bande musicali e i gruppi corali, coreutici e teatrali a carattere amatoriale iscritti all'Albo di cui all'articolo 8 della l.r. 15/2014;

Art. 4 Interventi ammissibili

I soggetti di cui all'articolo 3 devono presentare un progetto con le seguenti caratteristiche:

- a) iniziative **esclusivamente di spettacolo dal vivo (rappresentazioni di teatro, musica, danza)** che coinvolgano i territori compresi tra quelli indicati nell'allegato 1.1 promuovendo la fruizione dei beni culturali ricadenti negli stessi, nonché i beni accreditati alla Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico di cui alla determinazione dirigenziale 8 febbraio 2019 n. G01159 (**ad esclusione di quelli accreditati con riserva e quelli per i quali sono in corso verifiche da parte della struttura regionale competente come indicato all'art. 2 punto 2)** indicati nell'allegato 1.2, promuovendone altresì la valorizzazione;
- b) programmazione di **almeno 10 spettacoli diversi (al massimo due nella stessa giornata)** da svolgersi nel periodo compreso **dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020**;
- c) capacità di rappresentare un ruolo di particolare rilievo per la politica culturale della regione per la qualità dei programmi realizzati, la loro diffusione, le caratteristiche artistiche ed organizzative, il coinvolgimento di artisti di livello nazionale ed internazionale;
- d) equilibrata politica di costi e di ricavi.

Saranno favoriti i progetti che includano attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale) con traduzione LIS, sottotitolazione, audiodescrizione, etc.

Saranno escluse le istanze riguardanti le attività folkloristiche così come definite dall'art. 9 della L. R. 15/2014, le attività turistiche, religiose, le sagre o iniziative già finanziate per l'annualità 2019 con la L.R.15/2014.

Art. 5 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell'allegato E di cui all'articolo 7:

A) Spese per il personale, articolate in:

- Direttore artistico
- Organizzatori
- Personale tecnico

B) Spese per ospitalità direttamente imputabili all'iniziativa, articolate in:

- Compensi artisti /compagnie/complessi /organismi ospitati
 - Costi di viaggio, vitto, alloggio dei soggetti ospitati
 - Noleggio per scenografie, costumi, strumenti
 - Noleggio strumentazione tecnica, luce e suono (service)
 - Prestazioni di terzi per allestimenti (montaggio, smontaggio, facchinaggio ecc.)
 - SIAE
 - Vigili del fuoco
- C) Spese per gestione spazi (fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili), articolate in:
- Affitto spazi
 - Utenze (degli spazi)
 - Pulizie (degli spazi)
 - Spese generali (solo materiale di consumo), fino ad un massimo dell'1% delle spese ammissibili
- D) Spese per pubblicità e comunicazione, fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili, articolate in:
- Affissioni
 - Quotidiani e periodici
 - Radio e TV
 - Cataloghi, brochure, volantini, ecc.
 - Ufficio stampa
 - Altre forme di pubblicità

Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti a partire dal 1 luglio 2019.

In caso di domanda in forma di partenariato la rispondenza delle spese ai massimali sopraindicati è valutata in riferimento al progetto complessivo.

Art. 6 Copertura economica

Le risorse destinate al presente Avviso trovano copertura complessiva per Euro 600.000,00 così articolata:

- €400.000,00 per l'esercizio finanziario 2019;
- €200.000,00 per l'esercizio finanziario 2020.

Le risorse di cui sopra saranno utilizzate nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal D.Lgs.118/2011.

Art. 7 Contenuto della proposta progettuale

I soggetti interessati possono presentare, pena la non ammissione, un'unica domanda completa della seguente documentazione:

- a) istanza:
- allegato A.1 per le candidature in forma singola presentate dai soggetti di cui alle lettere a)

- e b) dell'art. 3;
- allegato A.2 per le candidature in forma di partenariato presentate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, corredate da lettere di adesione degli enti partecipanti;
- allegato A.3 per le candidature presentate in forma singola dai soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 3;
- allegato A.4 per le candidature in forma di partenariato presentate dai soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 3, corredate da lettere di adesione degli enti partecipanti;
- b. scheda anagrafica (allegato B);
- c. descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di cronoprogramma (max 5 cartelle) allegato C);
- d. curriculum del personale artistico e tecnico (allegato D);
- e. bilancio economico di previsione dettagliato per singole voci di spesa e di entrata derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato E);
- f. sintetica descrizione del bene culturale oggetto di valorizzazione (allegato F);
- g. autorizzazione all'utilizzo del bene, ovvero copia del contratto di gestione, o altro titolo di disponibilità del bene oggetto di valorizzazione, qualora la proprietà non sia del soggetto proponente;
- g.1 dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 del proprietario del bene, esclusivamente per i beni di cui all'articolo 2 punto 2, circa la condizione del bene oggetto di valorizzazione (allegato G);
- h.1 nel caso di istanze presentate dai soggetti di cui all'art. 3 lettera c), curriculum dell'organismo proponente ed in caso di partenariato di tutti i componenti; (allegato H);
- h.2 nel caso di istanze presentate dai soggetti di cui all'art. 3 lettere a), b), relazione sulle iniziative di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza) realizzate nell'ultimo triennio ed in caso di partenariato, di tutti i componenti (allegato I);
- i. nel caso di istanze presentate in partenariato dai soggetti di cui all'art. 3 lettera c), dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 da parte di tutti i componenti (allegato L);
- i.1 nel caso di istanze presentate in partenariato dai soggetti di cui all'art. 3 lettere a) e b), dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 da parte di tutti i componenti (allegato M);
- j. fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), e c bis) del comma 1 dell'Art. 65 del D. Lgs. 82/2005, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità).

I soggetti di cui all'art. 3 lettera c) devono presentare inoltre:

- k. atto costitutivo dell'Ente, nonché statuto aggiornato;
- l. copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall'imposta di bollo).

Gli atti di cui alla lettera k) possono essere sostituiti dall'indicazione della struttura della Regione Lazio che eventualmente li detiene.

Nella scheda anagrafica (allegato B) dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata, come indicato all'articolo 12, per ogni comunicazione inerente il

procedimento, inclusa la richiesta di eventuali regolarizzazioni ai sensi dell'articolo 9. È quindi onere degli istanti garantire la corretta funzionalità di tale casella PEC, comunicando tempestivamente al responsabile del procedimento qualsiasi problema o variazione.

Art. 8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali

La domanda di contributo, completa della documentazione allegata di cui all'articolo 7, **deve essere inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: cultura@regione.lazio.legalmail.it**, indicando in oggetto “Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio”, **entro e non oltre le ore dodici del termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.**

La candidatura deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente (singolo o capofila). Nel caso di candidatura presentata in forma di partenariato all'istanza devono essere allegate le lettere di adesione, sottoscritte dai rispettivi rappresentanti legali degli enti partecipanti.

La domanda e la documentazione allegata di cui all'articolo 7 devono essere compilate utilizzando **esclusivamente** gli appositi moduli allegati al presente avviso.

I documenti devono essere trasmessi in formato PDF (dimensioni complessive non superiori ai 10 megabyte). Pertanto, ove fosse necessario suddividere la documentazione in più PEC, le medesime dovranno essere inviate in sequenza, comunque tutte entro e non oltre il termine finale suindicato, indicando nel corpo di ciascuna mail i numeri progressivi e totali degli invii effettuati (es. PEC 1 di 3, 2 di 3 etc...).

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, ove ricadente di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Fanno fede la data e l'orario di spedizione risultanti dal dettaglio del sistema della PEC regionale; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente avviso, oltre il termine o ad indirizzo diversi da quelli sopra indicati rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Con atto del Direttore della Direzione Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili:

- a) le istanze rientranti nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 8 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso);
- b) le istanze presentate da soggetti diversi da quelli previsti all'articolo 3 e privi dei requisiti indicati nel medesimo articolo;
- c) le prime istanze presentate in forma singola o di partenariato dal medesimo soggetto che abbia presentato più domande in forma singola o di partenariato;
- d) le istanze presentate in forma singola dal medesimo soggetto che abbia presentato più domande in forma singola ed in partenariato;
- e) le prime istanze presentate in forma di partenariato dal medesimo soggetto che abbia

- presentato più domande in forma singola ed in partenariato;
- f) le istanze che presentino totale assenza di uno o più dei documenti indicati nell'art. 7 lettere c), e);
 - g) le istanze non sottoscritte dal legale rappresentante;
 - h) le istanze di cui all'articolo 2 punto 2 riguardanti beni accreditati con riserva di cui alla determinazione 8 febbraio 2019 n. G01159;
 - i) le istanze inerenti progetti di cui all'articolo 2 punto 2 ove gli stessi riguardassero interventi di valorizzazione da attuare all'interno dei beni che dovessero essere dichiarati decaduti dalla Rete ad esito dell'istruttoria di cui alla determinazione dirigenziale 30 Aprile 2019 n. G05228, con la quale è stato avviato il rinnovo complessivo della Rete;
 - j) le istanze riguardanti interventi privi dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 4;
 - k) le istanze riguardanti le attività folkloristiche così come definite dall'art. 9 della L.R. 15/2014, le attività turistiche, religiose e le sagre;
 - l) le istanze riguardanti iniziative già finanziate nell' annualità 2019 con la L.R.15/2014;
 - m) le istanze presentate da fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all'articolo 7 della l.r. 15/2014;
 - n) le istanze presentate da bande musicali o gruppi corali, coreutici e teatrali a carattere amatoriale iscritti all'Albo di cui all'articolo 8 della l.r. 15/2014;

Per ogni ulteriore carenza o irregolarità l'Area Spettacolo dal Vivo, ove necessario, provvederà a richiedere mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dall'istante nella propria domanda, apposita integrazione/regolarizzazione, assegnando un termine non superiore ai dieci giorni per provvedere. In caso di mancata o incompleta integrazione/regolarizzazione nei termini assegnati, l'istanza verrà dichiarata inammissibile a valutazione.

Art. 10 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione formata da tre dirigenti della Direzione Regionale competente, uno dei quali con funzione di Presidente, e da un funzionario regionale con funzioni di segretario. La Commissione è istituita successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande con atto della Direzione Regionale competente. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e assegnando il relativo contributo fino a concorrenza degli stanziamenti previsti e compatibilmente con il contributo massimo concedibile indicato nella tabella sottostante. L'ultimo dei progetti ammessi è finanziato a concorrenza delle risorse disponibili, se le stesse sono pari all'importo del contributo richiesto o al contributo massimo concedibile suddetto.

La Commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di **sessanta punti**, così distribuiti:

a) Qualità artistica: massimo cinquanta punti

- 1) **fino ad un massimo di dodici punti** per la qualità artistica del progetto anche in relazione all'accuratezza e chiarezza di presentazione dello stesso;
- 2) **fino ad un massimo di otto punti** per la rispondenza agli obiettivi di cui all'art. 2
- 3) **fino ad un massimo di sette punti** per il rilievo dei beni culturali da valorizzare;
- 4) **fino ad un massimo di sette punti** per il coinvolgimento di artisti di livello nazionale e internazionale;

- 5) **fino ad un massimo di cinque punti** per la qualità della direzione artistica;
- 6) **fino ad un massimo di tre punti:**
 - a) per il curriculum dell'organismo proponente, riguardo alle istanze presentate dai soggetti di cui all'art. 3 lettera c);
 - b) per le iniziative di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza) realizzate nell'ultimo triennio, riguardo alle istanze presentate dai soggetti di cui all'art. 3 lettere a), b);
- 7) **fino ad un massimo di sei punti per il numero di spettacoli superiore al minimo richiesto** (1 punto per ogni spettacolo ulteriore);
- 8) **fino ad un massimo di due punti** per le attività volte ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità mediante l'utilizzo di servizi, ausili e tecnologie assistive volte all'abbattimento delle barriere sensoriali (interpretariato teatrale) con traduzione LIS, sottotitolazione, audiodescrizione, etc.

b) Sostenibilità economica: massimo dieci punti

- 1) **fino ad un massimo di sei punti** per la affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;
- 2) **fino ad un massimo di quattro punti** per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private.

Possono essere ammessi a contributo i progetti che conseguono una valutazione di **almeno 35 punti**.

Il sostegno regionale non può essere superiore ai seguenti importi:

Progetti presentati in forma singola	
Punteggio	Contributo massimo
da 35 a 40 punti	€10.000
da 41 a 45 punti	€15.000
da 46 a 50 punti	€20.000
da 51 a 55 punti	€25.000
da 56 a 60 punti	€30.000
Progetti presentati da enti, organi ed istituti di cui all'art. 3 lettera b) o da enti di cui all'art. 3 lettere a) e b) e c) in forma di partenariato o da soggetti aggregati istituzionalmente (es. Unione di Comuni)	
Punteggio	Contributo massimo
da 35 a 40 punti	€30.000
da 41 a 45 punti	€ 40.000
da 46 a 50 punti	€50.000
da 51 a 55 punti	€60.000
da 56 a 60 punti	€70.000

Il contributo regionale non può superare il 80% dei costi ammissibili ed in nessun caso eccedere il

pareggio di bilancio.

Non potranno ottenere il contributo previsto dal presente avviso i soggetti:

- a) che avendo beneficiato di contributi regionali ai sensi della l.r. 15/2014 e s.m.i., non abbiano realizzato l'iniziativa nonché presentato la completa documentazione consuntiva relativa;
- b) che abbiano presentato progetti di cui all'articolo 2 punto 2 riguardanti interventi di valorizzazione da attuare all'interno dei beni dichiarati decaduti dalla Rete ad esito dell'istruttoria di cui alla determinazione dirigenziale 30 aprile 2019 n. G05228.

Il Direttore della direzione regionale competente, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi assegnati, nonché l'assegnazione dei relativi contributi, secondo l'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'elenco delle domande inammissibili e la graduatoria delle domande ammissibili saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile dal sito www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Successivamente la struttura regionale competente invia ai soggetti ammessi a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale (dell'ente singolo o capofila) per l'accettazione del contributo. In tale comunicazione saranno anche indicati gli importi di cui all'art.11 lettera a) e b). La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 11 Modalità di erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi avviene in due tranches, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e ad esecutività del provvedimento di impegno dei fondi.

A) I tranche a titolo di anticipazione nell'esercizio 2019:

- per i soggetti di cui all'art. 3 lettere a) e b), successivamente alla presentazione dell'atto di approvazione del progetto, corredato del bilancio preventivo. Nel caso di domanda presentata in forma di partenariato, l'atto di cui sopra dovrà contenere il dettaglio delle attività di progetto e dei relativi bilanci preventivi di ciascun ente partecipante. E' richiesta inoltre la presentazione della documentazione attestante l'avvenuta costituzione dell'aggregazione;
- per i soggetti di cui all'art. 3 lettera c), successivamente alla presentazione di idonea garanzia fidejussoria (dell'ente singolo o capofila) rilasciata da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente. Nel caso di domanda presentata in forma di partenariato, il capofila dovrà presentare una relazione contenente il dettaglio delle attività di progetto e dei relativi bilanci preventivi di ciascun ente partecipante. E' richiesta inoltre la presentazione della documentazione attestante l'avvenuta costituzione dell'aggregazione.

B) II tranche a titolo di saldo nell'esercizio 2020 a conclusione dei rispettivi programmi di attività, a seguito dello svolgimento della manifestazione e dietro presentazione di:

- per i soggetti di cui all'art. 3 lettere a) e b), dettagliata relazione artistico-finanziaria, firmata dal legale rappresentante (dell'ente singolo o capofila), che illustri l'iniziativa realizzata, atto di approvazione del rendiconto corredato dal bilancio consuntivo, che riporti tutte le voci indicate nell'allegato E e recante tutti i provvedimenti di liquidazione e i relativi mandati di pagamento emessi. In caso di partenariato ogni ente partecipante deve provvedere all'approvazione del proprio rendiconto ed il capofila deve approvare anche il bilancio complessivo del progetto. Copia di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto.
- per i soggetti di cui all'art. 3 lettera c) dettagliata relazione artistico-finanziaria, firmata dal legale rappresentante (dell'ente singolo o capofila), rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa. Copia di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto. In caso di partecipazione in forma di partenariato l'obbligo di presentazione del rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa nonché la copia di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto, è esteso a tutti i soggetti facenti parte dell'aggregazione. Copia del verbale dell'Organo statutariamente competente che approva il suddetto rendiconto e che riporti tutte le voci indicate nell'allegato E. In caso di partenariato tale verbale (dell'ente capofila) deve approvare il rendiconto complessivo del progetto realizzato.

La Regione Lazio procederà alla liquidazione delle suddette tranches del contributo dopo la verifica della rendicontazione presentata e del documento di regolarità contributiva (DURC), valido al momento dell'erogazione; in caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D.L. nr. 69/2013);

In caso di forma di partenariato le due tranches di contributo sono erogate esclusivamente all'ente capofila.

Art. 12 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Con la firma apposta in calce all'istanza il richiedente autorizza l'Amministrazione a trasmettere all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicato nella scheda anagrafica allegata all'istanza, le comunicazioni inerenti il procedimento. È pertanto onere dell'istante garantire la funzionalità della suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione o problema.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati, all'eventuale documentazione integrativa e all'atto di accettazione del contributo, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Le attività ammesse a contributo devono essere realizzate entro e non oltre il **30 giugno 2020**.

Art. 13 Modalità di rendicontazione, riduzioni scadenze e revoche

Il consuntivo dell'attività svolta deve essere trasmesso, **pena la revoca del contributo**, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili- Area Spettacolo dal Vivo- **entro il termine perentorio del 30 settembre 2020**. Le spese rendicontate dai soggetti beneficiari al termine dei progetti, sono considerati ammissibili esclusivamente se:

- **pertinenti ed imputabili**, direttamente o indirettamente alle attività previste dal progetto sostenuto;
- **effettivamente sostenute e contabilizzate**;
- **sostenute nel periodo temporale di ammissibilità della spesa**, ovvero quietanzate nel periodo intercorrente tra la data del 1 luglio 2019 e il termine fissato entro il quale devono essere trasmesse le rendicontazioni finali;
- **comprovabili**, ovvero giustificate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili di valore equivalente, non sono ammessi scontrini fiscali;
- **tracciabili** - I titoli di spesa di importo superiore a €500,00 devono essere corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Sono escluse dal pagamento in contanti le spese per il personale rientranti nell'ambito di applicazione della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 commi 910 e seguenti.

La verifica dell'Amministrazione sulla documentazione presentata a consuntivo costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e l'attribuzione del contributo. Il contributo regionale non può superare il deficit esposto in bilancio ed il massimale di cui all'articolo 10.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata potrà comportare la non riconoscibilità dei relativi costi.

In presenza di difformità tra le attività previste e quelle realizzate, che abbia comportato una modifica significativa dei dati finanziari o artistici indicati nel progetto approvato, l'Amministrazione può ridurre o revocare il contributo.

Fermo restando il limite per il quale il contributo regionale non può superare il 80% dei costi ammissibili ed in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 20%. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20%.

In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di spesa indicati nel bilancio preventivo e quelli presentati a consuntivo, l'Amministrazione procederà alla decadenza del beneficio assegnato ed eventuale revoca integrale del contributo, con il recupero con interessi delle somme eventualmente già liquidate.

L'Amministrazione procederà alla decadenza del beneficio assegnato ed eventuale revoca del contributo già concesso anche nei casi:

- di mancata accettazione del contributo entro il termine indicato nella comunicazione prevista dall'art. 10;
- mancata ottemperanza degli obblighi di comunicazione ed informazione previsti dall'art. 14;
- di assegnazione del contributo per progetti di cui all'articolo 2 punto 2 ove gli stessi

riguardassero interventi di valorizzazione da attuare all'interno dei beni dichiarati decaduti dalla Rete ad esito dell'istruttoria di cui alla determinazione dirigenziale 30 aprile 2019 n. G05228.

Art. 14 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *“1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi...”*.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi. I beneficiari dei contributi sono tenuti a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte le informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall'Amministrazione. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più gravi, la revoca dello stesso. Sono inoltre tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124: *“Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza”*.

Art. 15 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione potrà procedere periodicamente nei confronti delle iniziative ad attività di monitoraggio e ad eventuali controlli a campione in loco, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), e del d.lgs. 196/03, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati che riguardano la sua persona o, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, i suoi familiari:

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma-Email: dpo@regione.lazio.it -PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Responsabile del Trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili -PEC:cultura@regione.lazio.legalmail.it-Tel.: 0651683218

- Responsabile della protezione dei dati, Ing. Silvio Cicchelli: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5-PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it -email istituzionale: dpo@regione.lazio.it-telefono: 06 51685061

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
partecipazione al procedimento di concessione dei contributi previsti;
erogazione del contributo concesso;
ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o da leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.

Categorie di dati ottenuti da soggetti terzi

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura regolamentata dall'Avviso o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc. I dati personali saranno acquisiti e trattati alle condizioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali (RGPD)

Modalità del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o per scopi di archiviazione e conservazione stabiliti dalle norme vigenti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati

I dati saranno resi raccolti ed elaborati, anche in forma elettronica, dalla Regione Lazio e resi disponibili nei confronti del Responsabile del Trattamento della Regione Lazio, nonché nei confronti del personale della Direzione "Cultura e Politiche Giovanili" o di altre strutture regionali coinvolti della gestione del procedimento amministrativo collegato alla concessione ed erogazione dei contributi previsti. Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate o per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo e ad autorità giudiziarie.

Trasferimento dei dati personali verso paesi non appartenenti all'unione europea

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario

Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e

conseguenze della mancata comunicazione”, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per quest’Amministrazione di istruire la richiesta

Art. 17 Regime di aiuto

Ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo Annuale degli Interventi 2019, al Cap. 3 “Regime di aiuti” gli interventi di cui al presente avviso non costituiscono aiuti di stato.

Art. 18 Informazioni sul procedimento

La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Politiche Giovanili – Area Spettacolo dal Vivo.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Turchetti e-mail rturchetti@regione.lazio.it